



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 febbraio 2011 (18.02)  
(OR. en)**

**6552/11**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0395 (COD)**

---

**FIN 82  
CODEC 229**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Sig. Vítor CALDEIRA, presidente della Corte dei conti europea  
Data: 9 febbraio 2011  
Destinatario: Sig. János MARTONYI, presidente del Consiglio dell'Unione europea  
Oggetto: Parere riveduto n. 3/2010 (presentato in virtù dell'articolo 322, TFUE) su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

---

Si trasmette in allegato per le delegazioni il parere riveduto n. 3/2010 della Corte dei conti europea su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

---

All.: Parere riveduto n. 3/2010 della Corte dei conti europea su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

ΕΒΡΟΠΕΪΣΚΑ ΣΜΕΤΗΑ ΠΑΛΑΤΑ  
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO  
EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR  
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET  
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF  
EUROOPA KONTROLLIKODA  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
EUROPEAN COURT OF AUDITORS  
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE  
CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA



CORTE DEI CONTI EUROPEA  
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA  
EUROPOS AUDITO RŪMAI

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK  
IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI  
EUROPESE REKENKAMER  
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY  
TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU  
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ  
EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV  
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE  
EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Parere riveduto n. 3/2010

(presentato in virtù dell'articolo 322, TFUE)

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

## NOTA ESPLICATIVA

1. Il parere della Corte n. 3/2010 presentato al Parlamento ed al Consiglio si esprimeva in merito alla proposta di modifica del regolamento finanziario formulata dalla Commissione nel documento COM(2010) 71 definitivo del 3 marzo 2010.
2. La Commissione ha successivamente pubblicato una nuova versione della sua proposta di modifica del regolamento finanziario, contenuta nel documento COM(2010) 815 definitivo del 22 dicembre 2010.
3. Nella relazione del COM(2010) 815 definitivo, la Commissione spiega che la proposta non apporta modifiche sostanziali al testo. Essa invece riunisce e sostituisce le proposte della Commissione presentate nei due documenti COM(2010) 71 definitivo e COM(2010) 260 definitivo, e incorpora le modifiche apportate al regolamento finanziario a seguito dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010<sup>1</sup>.
4. La numerazione degli articoli nel COM(2010) 815 definitivo differisce tuttavia da quella dei documenti COM(2010) 71 definitivo e COM(2010) 260 definitivo, e ciò rappresenta una fonte di potenziale confusione per coloro che consultano il parere della Corte.
5. Pertanto, al fine di aiutare i lettori, il documento che segue riproduce il parere della Corte n. 3/2010, utilizzando la numerazione degli articoli del COM(2010) 815 definitivo.

---

<sup>1</sup> GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9.

**LA CORTE DEI CONTI DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, nonché il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta di regolamento<sup>2</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>3</sup> (di seguito "il regolamento finanziario"),

viste le richieste di un parere della Corte dei conti sulla proposta in oggetto, presentate dal Parlamento e dal Consiglio, rispettivamente, il 29 marzo 2010 e il 15 marzo 2010,

**HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:**

1. La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, in merito alla quale è richiesto il parere della Corte dei conti, intende aggiornare l'attuale regolamento finanziario per tener conto delle modifiche derivanti dal trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
2. La Corte ritiene che, nella maggior parte dei casi, le modifiche proposte traspongano perfettamente le modifiche concernenti questioni finanziarie e di bilancio introdotte dal Trattato di Lisbona nel regolamento finanziario. La Corte esprime tuttavia la propria preoccupazione riguardo a una delle disposizioni emendate e propone l'aggiunta di una nuova disposizione. Le modifiche proposte sono riportate nella tabella allegata al presente parere.

---

<sup>2</sup> COM(2010) 71 definitivo del 3 marzo 2010.

<sup>3</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

**Storni di stanziamenti**

3. Essendo venuta meno la distinzione fra spese obbligatorie e non obbligatorie, è necessario modificare l'articolo 24 del regolamento finanziario. La Commissione propone di sostituire all'articolo 24 un nuovo testo. La Corte formula al riguardo due osservazioni.
4. I paragrafi 1, 3, 4 e 6 fanno espressamente riferimento alla Commissione. Tuttavia, l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario specifica che la procedura descritta all'articolo 24 si applica anche alle altre istituzioni ogniqualvolta l'uno o l'altro ramo dell'autorità di bilancio sollevi obiezioni debitamente motivate alla proposta di storno o qualora lo storno proposto sia da titolo a titolo e superi una determinata soglia. Pertanto, nei quattro paragrafi suddetti, occorre sostituire il termine "Commissione" con "istituzioni".
5. La Commissione propone, al paragrafo 5, lettera a), di concedere all'autorità di bilancio solo tre settimane per pronunciarsi sulle proposte di storni che non superino determinati limiti (ovvero che rappresentano meno del 10 % degli stanziamenti della linea di bilancio da cui viene effettuato lo storno e che non superano i 5 milioni di euro). La Corte fa presente che, attualmente, le proposte di storno vengono esaminate in seno al Parlamento europeo dalla commissione per i bilanci, che si riunisce, approssimativamente, una volta al mese. Senza pronunciarsi sui meriti o meno della proposta, la Corte osserva che la sua attuazione comporterebbe un problema di tempistica.

**La procedura di bilancio: il funzionamento del comitato di conciliazione**

6. Il comitato di conciliazione, istituito dall'articolo 314, paragrafo 5, del TFUE, si compone di membri del Consiglio e del Parlamento europeo ed ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune di bilancio annuale dell'Unione. La Commissione partecipa ai lavori del comitato e prende le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni dei due rami dell'autorità di bilancio. Nell'assolvere tale compito, la Commissione può trovarsi costretta a prendere iniziative concernenti i progetti di bilancio delle

istituzioni che non sono rappresentate in seno al comitato. Per ragioni di trasparenza, è opportuno che il regolamento finanziario rispecchi le conclusioni del trilogio di bilancio del 25 marzo 2010. La Corte propone pertanto di aggiungere una nuova disposizione che precederebbe l'articolo 36.

**Nuova disposizione**

Le istituzioni che non sono rappresentate nel comitato di conciliazione possono comunicare direttamente per iscritto a quest'ultimo le proprie osservazioni sull'impatto della posizione del Consiglio e degli emendamenti del Parlamento europeo. La Commissione tiene conto di tali osservazioni nel formulare, in seno al comitato di conciliazione, proposte che possano incidere sui progetti di bilancio di tali istituzioni.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo, nella riunione del 29 aprile 2010.

*Per la Corte dei conti*



Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

*Presidente*

Il presente parere riveduto è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo il 25 gennaio 2011.

*Per la Corte dei conti*

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

*Presidente*

<i>Proposta della Commissione</i>	<i>Raccomandazione della Corte</i>
<p data-bbox="363 1496 387 1644">Articolo 24</p> <p data-bbox="416 1167 443 1973">Storni della Commissione sottoposti all'autorità di bilancio</p> <ol data-bbox="499 1115 1385 2051" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="499 1272 568 2051">1. La Commissione presenta la sue proposte di storno simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.</li> <li data-bbox="608 1115 711 2051">2. L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo, fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.</li> <li data-bbox="751 1115 890 2051">3. Salvo in casi urgenti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo si pronunciano sulla proposta della Commissione entro sei settimane dalla data di ricezione della proposta relativa a ciascuno storno a essi sottoposto.</li> <li data-bbox="930 1178 999 2051">4. La proposta di storno è approvata se entro il periodo di sei settimane si verifica una delle situazioni seguenti: <ol data-bbox="1050 1093 1334 2051" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1050 1160 1082 2051">a) il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta;</li> <li data-bbox="1121 1093 1190 2051">b) il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l'altra istituzione si astiene dal deliberare;</li> <li data-bbox="1230 1093 1334 2051">c) il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dal deliberare oppure non hanno adottato una decisione contraria alla proposta della Commissione.</li> </ol> </li> <li data-bbox="1369 1155 1401 2051">5. Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre</li> </ol>	<p data-bbox="363 483 387 631">Articolo 24</p> <p data-bbox="416 76 443 1039">Storni della Commissione <u>istituzione</u> sottoposti all'autorità di bilancio</p> <ol data-bbox="499 58 1385 1055" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="499 107 568 1055">1. <del>La Commissione</del> <u>L'istituzione</u> presenta la sue proposte di storno simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.</li> <li data-bbox="608 125 711 1055">2. L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo, fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.</li> <li data-bbox="751 58 890 1055">3. Salvo in casi urgenti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo si pronunciano sulla proposta <del>della Commissione</del> <u>dell'istituzione</u> entro sei settimane dalla data di ricezione della proposta relativa a ciascuno storno a essi sottoposto.</li> <li data-bbox="930 192 999 1055">4. La proposta di storno è approvata se entro il periodo di sei settimane si verifica una delle situazioni seguenti: <ol data-bbox="1050 58 1334 1055" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1050 159 1082 1055">a) il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta;</li> <li data-bbox="1121 58 1190 1055">b) il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l'altra istituzione si astiene dal deliberare;</li> <li data-bbox="1230 58 1334 1055">c) il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dal deliberare oppure non hanno adottato una decisione contraria alla proposta <del>della Commissione</del> <u>dell'istituzione</u>.</li> </ol> </li> <li data-bbox="1369 165 1401 1055">5. Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre</li> </ol>

<p>settimane, salvo domanda contraria del Parlamento europeo o del Consiglio, se si verifica uno dei casi seguenti:</p> <p>a) lo storno rappresenta meno del 10% degli stanziamenti della linea da cui è effettuato e non supera i 5 milioni di euro;</p> <p>b) lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 milioni di euro.</p> <p>6. Se il Parlamento europeo o il Consiglio ha modificato lo storno mentre l'altra istituzione lo ha approvato o si è astenuta dal deliberare, oppure se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi modificato lo storno, si considera approvato l'importo inferiore approvato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, a meno che la Commissione non ritiri la sua proposta.</p>	<p>settimane, salvo domanda contraria del Parlamento europeo o del Consiglio, se si verifica uno dei casi seguenti:</p> <p>a) lo storno rappresenta meno del 10% degli stanziamenti della linea da cui è effettuato e non supera i 5 milioni di euro;</p> <p>b) lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 milioni di euro.</p> <p>6. Se il Parlamento europeo o il Consiglio ha modificato lo storno mentre l'altra istituzione lo ha approvato o si è astenuta dal deliberare, oppure se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi modificato lo storno, si considera approvato l'importo inferiore approvato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, a meno che la Commissione <u>l'istituzione</u> non ritiri la sua proposta.</p>
	<p><u>Nuova disposizione che precede l'articolo 36</u></p> <p><u>Le istituzioni che non sono rappresentate nel comitato di conciliazione possono comunicare direttamente per iscritto a quest'ultimo le proprie osservazioni sull'impatto della posizione del Consiglio e degli emendamenti del Parlamento europeo. La Commissione tiene conto di tali osservazioni nel formulare, in seno al comitato di conciliazione, proposte che possano incidere sui progetti di bilancio di tali istituzioni.</u></p>